

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/579 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2020****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 agosto 2015 la società HYPRED SAS ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «HYPRED's octanoic acid based products», del tipo di prodotto 4 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-LR019297-17.
- (2) La famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products» contiene come principio attivo l'acido ottanoico, che è iscritto nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 19 dicembre 2017 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) L'11 luglio 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽²⁾ comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «HYPRED's octanoic acid based products» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «HYPRED's octanoic acid based products» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
- (6) In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 25 luglio 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società HYPRED SAS è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products» con il numero di autorizzazione EU-0021020-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2030.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ ECHA opinion of 26 June 2019 on the Union authorisation of «HYPRED's octanoic acid based products» (Parere dell'ECHA del 26 giugno 2019 sull'autorizzazione dell'Unione di «HYPRED's octanoic acid based products») (ECHA/BPC/226/2019), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

